

REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

ART.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa per l'affidamento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 presso l'Università degli Studi del Molise.
2. I soggetti incaricati ai sensi della normativa suddetta sono anche definiti "Ricercatori a tempo determinato".
3. I Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e, su richiesta della Facoltà o delle Facoltà di riferimento, possono, altresì, svolgere attività di didattica integrativa e servizio agli studenti presso l'Università degli Studi del Molise, di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

ART. 2

Fonti del finanziamento

1. Il finanziamento di posti di Ricercatori a tempo determinato può provenire da:
 - a) fondi propri dell'Università;
 - b) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali con l'Università;
 - c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali con Dipartimenti, Facoltà o altre Strutture di Ricerca;
 - d) fondi dei Dipartimenti, delle Facoltà o altre Strutture di Ricerca, al di fuori di quanto previsto sub c) con esclusione di fondi di dotazione ordinaria trasferiti dall'Università.

ART.3

Requisiti di partecipazione

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere conferiti, previa procedura di valutazione comparativa per titoli ed esame, a soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le Facoltà di Medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero in possesso di laurea specialistica e magistrale o ad altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo i criteri indicati nel successivo art. 5.

ART.4

Bandi

1. Le procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare, sono indette dal Rettore con decreto che ne attesta la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa.

in vigore dal 16 giugno 2010

2. La proposta del bando assunta con delibera del Consiglio di Facoltà, anche su richiesta del Dipartimento di riferimento, deve contenere esplicito riferimento alle esigenze didattiche e scientifiche.
3. I bandi sono resi pubblici mediante pubblicazione dei relativi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e affissione all'Albo dell'Università degli Studi del Molise e sono resi disponibili per via telematica sul sito dell'Ateneo stesso. Dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana inizierà a decorrere il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a quindici giorni.
4. Ciascun bando dovrà prevedere:
 - la Facoltà che ha richiesto l'affidamento dell'incarico a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa;
 - l'eventuale profilo scientifico del candidato delineato dalla Facoltà che richiede l'affidamento dell'incarico;
 - l'obbligo, per il candidato, di inviare, presso gli Uffici amministrativi dell'Ateneo, la domanda, i titoli accademici, il curriculum nonché le pubblicazioni scientifiche, entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando medesimo;
 - i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi;
 - l'espletamento di due prove, una scritta ed una orale, ed i criteri di valutazione delle stesse.

ART.5

Valutazione dei titoli, espletamento delle prove, lavoro delle commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, è composta da n. 3 docenti universitari di ruolo, anche appartenenti ad altre Università. In luogo di un solo docente può essere nominato componente un ricercatore universitario di ruolo. I membri della Commissione devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesto il conferimento dell'incarico o ad un settore affine.
2. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, previa autorizzazione del Rettore, può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio universitario, di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Università.
3. Preliminarmente la Commissione, attenendosi a quanto specificato dal bando, predetermina i criteri da utilizzare nella valutazione comparativa per la prova scritta e quella orale. Tali criteri devono essere coerenti alla natura ed alle metodologie dell'area disciplinare per la quale è indetta la procedura di valutazione comparativa.
4. Successivamente la Commissione procede nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e formula il proprio giudizio collegiale. Sono valutabili i seguenti titoli:
 - possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - possesso del diploma di scuola di specializzazione;
 - fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
 - attività didattica e di ricerca svolta presso Università ed Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, debitamente certificata.
 - servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
 - diplomi di master universitari o attestati relativi a corsi di perfezionamento post lauream.
5. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'esplicitamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti, costituisce titolo preferenziale.
 6. Nella valutazione delle pubblicazioni la Commissione prende in considerazione l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico, la congruenza delle stesse con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica nonché la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
 7. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni la Commissione si avvale anche degli indici bibliometrici espressi dalle Comunità scientifiche di riferimento e riconosciuti dagli Organismi di valutazione e consulenza scientifica nazionali.
 8. Successivamente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni si svolge la prova scritta, quindi quella orale. L'Università degli Studi del Molise comunicherà con lettera d'invito ai candidati ammessi, non meno di quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle prove, il diario delle stesse, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno.
 9. La prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore scientifico-disciplinare di riferimento. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare di riferimento e sull'attività di ricerca svolta.
 10. Al termine di ogni prova, la Commissione esprime il proprio giudizio collegiale sulla prova di ciascun candidato; quindi, la Commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi sulle prove e indica il candidato vincitore. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto.
 11. Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono approvati con decreto rettorale.
 12. Degli esiti viene data comunicazione mediante affissione all'albo dell'Università degli Studi del Molise e per via telematica sul sito dell'Ateneo stesso.

ART.6

Termini delle procedure

1. I termini per la conclusione delle procedure di valutazione comparativa non possono essere superiori a mesi quattro, che decorrono dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice all'Albo dell'Ateneo.
2. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e

responsabilità civile.

4. La titolarità di tali contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 7

Retribuzione - Durata del prestazione – Obblighi

1. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
2. Il regime di impegno lavorativo dell'incaricato può essere a tempo pieno o a tempo definito al 50% della prestazione ordinaria.
3. Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo pieno e determinato è stabilito nella misura del 120 % del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
4. L'impegno orario del titolare dell'incarico con regime di impegno a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative.
5. L'impegno orario del titolare dell'incarico con regime di impegno a tempo definito è fissato in 750 ore di lavoro annue, di cui al massimo 175 ore dedicate ad attività didattiche integrative.
6. Nell'ipotesi di incarico con regime di impegno a tempo definito il trattamento economico è pari al 50% di quello minimo stabilito dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 94/2009.
7. I Ricercatori a tempo determinato sono tenuti, al termine di ciascun anno, a redigere una dettagliata relazione circa i risultati conseguiti nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca da trasmettere al Consiglio della Facoltà e/o del Dipartimento di riferimento e da inoltrare, per conoscenza, al Rettore.

ART.8

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream.
2. Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo confermati a tempo pieno, di cui al D.L. 2.03.1987, n. 57 convertito in Legge n. 158/87.

ART. 9

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del termine;
 - dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
 - da inadempienza del Ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o dal programma di ricerca.

ART. 10

Modalità di recesso

1. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
4. Trascorso il termine suddetto il Ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare

un preavviso pari a 30 giorni.

5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

ART. 11

Norme di transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato D.R. n. 498 del 28 marzo 2006.
2. L'eventuale rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del previgente Regolamento deve intendersi regolato dalla norme di cui al presente Regolamento per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico.

ART.12

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché la normativa in materia di ricercatori universitari e la legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. Ai soggetti titolari dei contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle delle altre fonti normative con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Università.